COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA NR. 62 del 20/08/2024

OGGETTO:

DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA 2024 – ZONA SINDACALE E SINISTRA LEMENE DAL 1 AL 14 SETTEMBRE 2024 E LUNGO IL CORSO D'ACQUA DEL "CANALE SINDACALE" NEL TRATTO CONTERMINE IL "BOSCO DELLE LAME" E L'"AERA UMIDA DELLE LAME" DAL 15 SETTEMBRE 2024 AL 30 GENNAIO 2025

IL RESPONSABILE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 755 del 22.06.2023, ha approvato il "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE – STAGIONE 2024/2025", stabilendo come data di apertura generale il 15 settembre 2024 e che con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la preapertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni 1-2 e 7-8 settembre 2024:

Rilevato che durante il mese di settembre il territorio del Comune di Concordia Sagittaria è frequentato da turisti che, usualmente, effettuano escursioni nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari, in particolare la zona di <u>Sindacale e Sinistra Lemene</u>;

Considerato, inoltre, l'afflusso di natanti da diporto, che ancora in questi giorni frequentano i canali lagunari, e i ciclo-turisti che utilizzano le strade rurali, in particolare nella zona suindicata;

Ritenuto possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità delle predette attività di svago con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Ritenuto opportuno vietare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del Comune di Concordia Sagittaria identificato nella zona <u>Sindacale e Sinistra Lemene</u> nel periodo dal 01.09.2024 al 15.09.2024 compreso;

Considerato inoltre che la Regione Veneto nel nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022/27 (art. 8/2° comma del regolamento di attuazione) ha inserito la possibilità di esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo anche da natante;

Rilevato che lungo il corso d'acqua del "Canale Sindacale", nel tratto contermine con il "Bosco delle Lame" e l'"Area Umida delle Lame" del Comune di Concordia sagittaria vi è la presenza giornaliera e costante di persone che, usualmente, effettuano escursioni e attività di svago;

Dato atto che le gittate delle munizioni usate dai cacciatori vanno ben oltre la larghezza del corso d'acqua citato;

Ritenuto possibile il verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica derivanti dalla contemporaneità delle predette attività di svago con l'attività venatoria;

Rilevata pertanto la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità e ritenuto quindi, opportuno vietare la caccia nel tratto contermine con il "Bosco delle Lame" e l'"Area Umida delle Lame" del Comune di Concordia (come da cartografia allegata) nel periodo dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025,

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Visto lo Statuto Comunale:

ORDINA

È VIETATO, per le ragioni in premessa indicate:

- A) l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del Comune di Concordia Sagittaria identificato nella zona Sindacale e Sinistra Lemene nel periodo dal 01.09.2024 al 14.09.2024 compreso;
- A) l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del Comune di Concordia Sagittaria nel tratto contermine con il "Bosco delle Lame" e l'"Area Umida delle Lame" del Comune di Concordia Sagittaria (come da cartografia allegata) nel periodo dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025,

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza a:

Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;

Città Metropolitana di Venezia – Ufficio Caccia;

Città Metropolitana di Venezia – Polizia Provinciale;

Comando dei Carabinieri di Portogruaro;

Stazione Carabinieri Forestale di Portogruaro;

Comando di Polizia Locale Portogruarese;

Ambito Territoriale di Caccia n° 1 – Portogruaro;

Che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio online Comunale.

AVVERTE

che Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune (d.P.R. n. 1999 del 24.11.1971);
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo del Comune (Legge 06.12.1971, n. 1034);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo del Comune.

